

PROGR. N. 1211/2008

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 28 (VENTOTTO) del mese di LUGLIO dell' anno 2008 (DUEMILAOTTO) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) DELBONO FLAVIO | - Vice Presidente |
| 3) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 4) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 5) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 6) DAPPORTO ANNA MARIA | - Assessore |
| 7) GILLI LUIGI | - Assessore |
| 8) MANZINI PAOLA | - Assessore |
| 9) PASI GUIDO | - Assessore |
| 10) RABBONI TIBERIO | - Assessore |
| 11) ZANICHELLI LINO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO

OGGETTO: ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA CEE
79/409. AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO PER LA STAGIONE VENA-
TORIA 2008/2009.

COD.DOCUMENTO ABF/08/162353

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che le problematiche connesse con i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- che gli oneri derivanti dai suddetti danni - ed in particolare quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano alcune specie di passeriformi, di columbiformi e di uccelli ittiofagi - sono di notevole entità e tali da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, o di allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio in data 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, comma 1, lett. a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, proprio al fine di prevenire i gravi e ricorrenti danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE" che demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge medesima ed alle prescrizioni dell'art. 9 della Direttiva;
- la LR 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE", che, nel dare completa attuazione alle sopracitate disposizioni, prevede che la Giunta regionale autorizzi il prelievo

venatorio in deroga con specifico provvedimento, di validità non superiore ad un anno, avendo valutato la sussistenza dei presupposti sui quali si fondano le richieste pervenute dalle singole Province circa l'esigenza di dare attuazione, nei rispettivi territori, a tale forma di prelievo e previo espletamento delle consultazioni di legge ed acquisito il parere dell'INFS;

Richiamata la propria deliberazione n. 1278 del 27/08/2007, con la quale - sulla base delle richieste pervenute dalle singole Province relativamente alla stagione venatoria 2007/2008 - si è provveduto ad autorizzare, per la medesima stagione e secondo le modalità specificate nelle deliberazione stessa, i prelievi in deroga delle seguenti specie selvatiche: Storno, Passeri, Tortora dal collare, Cormorano;

Considerato:

- che i risultati ottenuti per effetto di quanto stabilito con la citata deliberazione, valutati sotto il profilo del contenimento dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, sono stati decisamente soddisfacenti in alcune realtà territoriali, mentre non hanno sortito analoghi effetti in altre;
- che pertanto la valutazione effettuata dal competente Servizio regionale Territorio rurale e relativa alle autorizzazioni richieste per la prossima stagione venatoria 2008/2009 si è particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno determinato tali risultati, al fine di modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo;

Preso atto che le Province hanno trasmesso alla Regione le proprie richieste relative ai prelievi in deroga, da effettuarsi in corrispondenza della prossima stagione venatoria 2008/2009, fornendo tutte le motivazioni e gli elementi di valutazione previsti all'art. 3, comma 2, della citata legge regionale n. 3/2007, con particolare riferimento all'inefficacia della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo;

Ritenuto, alla luce dell'esame compiuto sulla documentazione presentata e trattenuta agli atti del predetto Servizio e dall'istruttoria analitica effettuata, che sussistano i presupposti contemplati dalla Direttiva 79/409

per fare ricorso nuovamente al prelievo in deroga secondo le specie, i tempi, i luoghi e le modalità di applicazione definite per ciascuna Provincia;

Dato atto che l'individuazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione dei prelievi in deroga è rapportata - oltre che ai danni verificatisi durante l'anno precedente, così come previsto dalla LR n. 3/2007 - anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti e, seppur in misura inferiore, oliveti, coltivazioni sementiere ed orticole) ad alto reddito, suscettibili di gravi danni da parte di passeriformi fra cui in particolare lo storno, nonché di allevamenti ittici oggetto di predazione da parte dei cormorani;

Attesa l'opportunità, in linea con le disposizioni comunitarie, di limitare, in via generale, i suddetti prelievi alle adiacenze degli appezzamenti caratterizzati dalla presenza di colture danneggiabili dalle specie selvatiche sopraindicate o, nel caso del cormorano, dei bacini di allevamento ittico, al fine di rendere maggiormente efficace l'azione preventiva intervenendo nelle zone di maggior concentrazione dei selvatici;

Considerato, peraltro:

- che tale limitazione "spaziale" non risulta sempre facilmente applicabile relativamente alla specie storno, in quanto le coltivazioni maggiormente suscettibili di danneggiamento - vigneti, frutteti e oliveti - in alcune realtà del territorio regionale sono diffuse a mosaico ed in modo frammentato, tale da richiedere strategie di intervento più articolate nelle modalità di esecuzione e più generalizzate quanto alla estensione territoriale;
- che soprattutto nella parte occidentale della regione i danni provocati dallo storno hanno raggiunto, nonostante la messa in atto di specifici piani di controllo da parte delle Province, livelli tali da suggerire modalità di prelievo decisamente più incisive di quelle adottate nella precedente stagione venatoria;
- che, nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di storni presente sul territorio regionale risulta particolarmente numerosa, in quanto composta da

un contingente migratorio che si aggiunge alla frazione nidificante e quindi stanziale;

Attesa pertanto la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla "Guida interpretativa" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.13 della medesima - differenziate metodologie di intervento rapportate alle diverse specie selvatiche interessate, stabilendo come criterio generale di effettuazione dei prelievi una limitazione dell'ambito di applicazione ai luoghi in cui insistono colture danneggiabili od alle loro immediate adiacenze e consentire per contro, in ragione di quanto più sopra espresso, limitatamente alla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) e nei contesti provinciali nei quali si realizzano le condizioni produttive sopradescritte, il prelievo su tutto l'areale individuato dalle Province ed interessato dalla presenza di colture a rischio o con pregressi danni consistenti;

Ritenuto, altresì, indispensabile, per quanto attiene a questa specie, disciplinare il prelievo non solo differenziandolo tra i territori provinciali sulla base delle caratteristiche produttive e dell'incidenza dei danni arrecati, ma articolandolo con modalità e tempistiche differenziate anche nel medesimo ambito provinciale, al fine di ottimizzare i prelievi massimizzandoli nei periodi in cui la specie risulta più impattante;

Ravvisata quindi, per quanto precedentemente illustrato, la necessità di disciplinare il prelievo in deroga delle specie selvatiche responsabili di arrecare gravi e ricorrenti danni all'agricoltura, secondo quanto specificato nella presente deliberazione e nell'allegato alla medesima quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 3 della LR n. 3/2007, a trasmettere alle Province, alle Organizzazioni professionali agricole, alle Associazioni venatorie ed alle Associazioni di protezione ambientale la proposta di deliberazione concernente l'applicazione dei prelievi in deroga da effettuarsi nel corso della stagione venatoria 2008/2009, e valutate le osservazioni che dalle medesime sono pervenute;

Acquisito altresì, ugualmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della citata LR n. 3/2007, il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

Ritenuto di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 13, comma 1;

Richiamate:

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei citati articolo di legge e deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Marioluigi Bruschini;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di consentire, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, art. 9, comma 1, lett. a), nell'ambito della stagione venatoria 2008/2009, nelle sottoelencate Province - nelle giornate e negli orari previsti per l'esercizio venatorio - il prelievo in deroga delle specie per ciascuna di esse indicate, secondo periodi, luoghi e modalità individuati e definiti nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare, per tale prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 13, comma 1;
- 3) di non consentire l'uso di richiami vivi;

- 4) di stabilire che i quantitativi dei capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio 2009; le Province elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile 2009 la trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'INFS, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 79/409/CEE;
- 5) di dare atto che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157 del 1992 e degli artt. 58 e 59 della LR n. 8 del 1994 e successive modifiche;
- 6) di prevedere fin d'ora la possibilità di sospensione del prelievo in deroga di una o più specie oggetto del presente atto deliberativo su richiesta dell'INFS, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica.

- - -

PRELIEVI IN DEROGA

PROVINCIA DI PARMA

Specie richieste: Storno (*Sturnus vulgaris*)

Esito dell'istruttoria:

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie **storno**, da appostamento temporaneo senza l'uso di richiami vivi, dall'1 settembre al 30 novembre 2008, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:

- dall'1 settembre al 31 ottobre 2008, nel territorio corrispondente al C.F.O. (Comprensorio Faunistico Omogeneo) di Pianura, così come individuato nel Piano faunistico-venatorio provinciale 2007/2012 e composto dai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Parmense, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Zibello;
- dall'1 al 30 novembre 2008 - in tutto il territorio provinciale - esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti e frutteti.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Parma, i cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria e coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Specie richieste: Storno (*Sturnus vulgaris*)

Esito dell'istruttoria:

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie **storno**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, dall'1 settembre al 30 novembre 2008, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:

- dall'1 settembre al 31 ottobre 2008, nel territorio corrispondente al C.F.O. (Comprensorio Faunistico Omogeneo) di Pianura e, parzialmente, al C.F.O. di Collina, così come individuati nel Piano faunistico-venatorio provinciale 2008/2012 e composto dai seguenti comuni: Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Casina, Castelnovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano;
- dall'1 al 30 novembre 2008 - in tutto il territorio provinciale - esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti e frutteti.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Reggio Emilia, i cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI MODENA

Specie richieste: Cormorano (*Phalacrocorax carbo*)

Storno (*Sturnus vulgaris*)

Esito dell'istruttoria:

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alle specie **cormorano** e **storno** secondo periodi, località, forme e quantitativi prelevabili qui di seguito indicati:

- ❖ dall'1 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009 al **cormorano**, da appostamento e/o vagante, nel raggio di 100 metri dai bacini destinati all'allevamento ittico, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e trenta capi per ciascun cacciatore.

Possono esercitare il prelievo i proprietari degli allevamenti ittici o i loro dipendenti, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, nonché i cacciatori iscritti agli ATC in cui ricadono i comuni interessati e i cacciatori che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria;

- ❖ dall'1 settembre al 30 novembre 2008 allo **storno**, da appostamento, fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:

- dall'1 settembre al 31 ottobre 2008, nel territorio corrispondente al C.F.O. (Comprensorio Faunistico Omogeneo) di Pianura, così come individuato nel Piano faunistico-venatorio provinciale 2007/2012 e composto dai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, Savignano sul Panaro, San Prospero, Sassuolo, Spilamberto, Soliera, Vignola;

- dall'1 al 30 novembre 2008 - in tutto il territorio provinciale - esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti e frutteti.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Modena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della legge 157/1992.

PROVINCIA DI BOLOGNA

Specie richieste: Cormorano (Phalacrocorax carbo)

Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)

Storno (Sturnus vulgaris)

Esito dell'istruttoria:

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alle specie **cormorano, tortora dal collare** e **storno** secondo periodi, località, forme e quantitativi prelevabili qui di seguito indicati:

- ❖ dall'1 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009 al **cormorano**, da appostamento e/o vagante, nel raggio di 100 metri dai bacini autorizzati dalla Provincia destinati all'allevamento ittico, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e trenta capi per ciascun cacciatore.

Possono esercitare il prelievo i proprietari degli allevamenti ittici od i loro dipendenti, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, nonché i cacciatori iscritti agli ATC in cui ricadono i comuni interessati ed i cacciatori che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria;

- ❖ dall'1 settembre al 31 ottobre 2008 alla **tortora dal collare**, da appostamento fisso e temporaneo, nel raggio di 100 metri dagli appezzamenti coltivati a girasole, sorgo, mais, pisello proteico e ceci, con colture in atto, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e cinquanta capi per ciascun cacciatore;
- ❖ dall'1 settembre al 30 novembre 2008 allo **storno**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:

- dall'1 settembre al 31 ottobre 2008 nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castenaso, Castello d'Argile, Castel San Pietro Terme, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Dozza imolese, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Zola Predosa;
- dall'1 al 30 novembre 2008 - in tutto il territorio provinciale - esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti e frutteti.

Possono esercitare il prelievo alle specie **tortora dal collare** e **storno** i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Bologna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI FERRARA

Specie richieste: Cormorano (Phalacrocorax carbo)

Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)

Storno (Sturnus vulgaris)

Piccione di città (Columba livia)

Esito dell'istruttoria

Il prelievo è consentito unicamente nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie **cormorano, tortora dal collare e storno** secondo periodi, località, forme e quantitativi prelevabili qui di seguito indicati:

- ❖ dall'1 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009 al **cormorano**, da appostamento e/o vagante, nel raggio di 100 metri dai bacini destinati all'allevamento ittico, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e trenta capi per ciascun cacciatore.

Possono esercitare il prelievo i proprietari degli allevamenti ittici od i loro dipendenti, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, i cacciatori iscritti agli ATC in cui ricadono i comuni interessati ed i cacciatori che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria;

- ❖ dall'1 settembre al 31 ottobre 2008 alla **tortora dal collare**, da appostamento fisso e temporaneo, nel raggio di 100 metri dagli appezzamenti coltivati a girasole, sorgo, mais, pisello proteico e ceci, con colture in atto, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e cinquanta capi per ciascun cacciatore;
- ❖ dall'1 settembre al 30 novembre 2008 allo **storno**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, in tutto il territorio provinciale con esclusione dei territori appartenenti ai comuni di Goro, Mesola e Codigoro ricadenti tra la strada statale n. 309 "Romea" e il mare, per un numero massimo giornaliero e stagionale

rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore.

Possono esercitare il prelievo alle specie tortora dal collare e storno i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ferrara, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI RAVENNA

Specie richieste: Cormorano (Phalacrocorax carbo)

Passero (Passer italiae)

Passera mattugia (Passer montanus)

Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)

Storno (Sturnus vulgaris)

Esito dell'istruttoria:

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alle specie **cormorano, passero, passera mattugia, tortora dal collare e storno** secondo periodi, località, forme e quantitativi prelevabili qui di seguito indicati:

- ❖ dall'1 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009 al **cormorano**, da appostamento e/o vagante, esclusivamente nel raggio di 100 metri dai bacini destinati all'allevamento del pesce, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e trenta capi per ciascun cacciatore.

Possono esercitare il prelievo i proprietari degli allevamenti ittici od i loro dipendenti, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, nonché i cacciatori iscritti agli ATC in cui ricadono i comuni interessati e i cacciatori che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria;

- ❖ dall'1 settembre al 10 ottobre 2008 al **passero** ed alla **passera mattugia**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, nel raggio di 100 metri dalle coltivazioni sementicole con coltura in atto, dai frutteti e dai vigneti per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di dieci e cinquanta capi per ciascun cacciatore;
- ❖ dall'1 settembre al 31 ottobre 2008 alla **tortora dal collare**, da appostamento fisso e temporaneo, nel raggio di 100 metri dagli appezzamenti coltivati a girasole,

sorgo, mais, pisello proteico e ceci, con colture in atto, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e cinquanta capi per ciascun cacciatore;

❖ dall'1 settembre al 31 dicembre 2008 allo **storno**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:

- dall'1 settembre al 15 novembre 2008, nel territorio provinciale ricompreso tra i confini provinciali a nord, est, ovest, fino alla congiungente la strada Comunale di San Ruffillo e strada comunale del Cerro con la n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena;
- dal 16 novembre al 31 dicembre 2008 nell'intero territorio provinciale, esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti, frutteti ed oliveti.

Possono esercitare il prelievo alle specie passero, passera mattugia, storno e tortora i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ravenna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett.b) della legge 157/1992.

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

Specie richieste: Passero (Passer italiae)

Passera mattugia (Passer montanus)

Storno (Sturnus vulgaris)

Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)

Piccione di città (Columba livia)

Esito dell'istruttoria:

Il prelievo è consentito unicamente nei confronti di esemplari appartenenti alle specie **passero, passera mattugia, tortora dal collare e storno** secondo periodi, località, forme e quantitativi prelevabili qui di seguito indicati:

- ❖ dall'1 settembre al 10 ottobre 2008 al **passero** ed alla **passera mattugia**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, nel raggio di 100 metri dalle coltivazioni sementicole con coltura in atto, dai frutteti e dai vigneti per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di dieci e cinquanta capi per ciascun cacciatore;
- ❖ dall'1 settembre al 31 ottobre 2008 alla **tortora dal collare**, da appostamento, fisso e temporaneo, nel raggio di 100 metri dagli appezzamenti coltivati a girasole, sorgo, mais, pisello proteico e ceci, con colture in atto, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e cinquanta capi per ciascun cacciatore;
- ❖ dall'1 settembre al 31 dicembre 2008 allo **storno**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:
 - dall'1 settembre al 15 novembre 2008 nel territorio ricompreso nei comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena,

Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare;

- dal 16 novembre al 31 dicembre 2008 nell'intero territorio provinciale, esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti, frutteti ed oliveti.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Forlì-Cesena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett.b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI RIMINI

Specie richieste: Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)

Storno (Sturnus vulgaris)

Esito dell'istruttoria:

Il prelievo è consentito nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie **tortora dal collare** e **storno** secondo periodi, località, forme e quantitativi prelevabili qui di seguito indicati:

- ❖ dall'1 settembre al 31 ottobre 2008 alla **tortora dal collare**, da appostamento, fisso e temporaneo, nel raggio di 100 metri dagli appezzamenti coltivati a girasole, sorgo, mais, pisello proteico e ceci, con colture in atto, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e cinquanta capi per ciascun cacciatore;
- ❖ dall'1 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 allo **storno**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:
 - dall'1 settembre al 15 novembre 2008 nell'intero territorio provinciale con esclusione delle aree comprese tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare;
 - dal 16 novembre al 31 dicembre 2008 nell'intero territorio provinciale, esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti, frutteti ed oliveti.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Rimini, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.